

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA IMS TECHNOLOGIES GROUP

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Le presenti condizioni sono le uniche applicabili a tutti i contratti, forniture e servizi, inclusi quelli di consulenza, nella misura in cui non siano stati modificati o esclusi con l'espresso consenso scritto del Venditore.

Il termine "Beni" includerà componenti, parti di macchina, prodotti finiti e qualsiasi altro bene materiale venduto dal Venditore.

2. TERMINI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO

2.1 Il Venditore vende all'Acquirente e l'Acquirente acquista dal Venditore i Beni meglio descritti nelle "Specifiche tecniche" del contratto.

2.2 Le Parti dichiarano che ciascuna delle seguenti disposizioni è stata specificamente negoziata e concordata.

3. PREZZO – PAGAMENTO

3.1 Il prezzo dei Beni è fisso ed invariabile secondo i termini e le condizioni descritte nel "Riepilogo commerciale e del prezzo".

3.2 Il pagamento del prezzo verrà corrisposto dall'Acquirente secondo i termini e le condizioni descritte nel "Riepilogo commerciale e del prezzo".

3.3 Nell'ipotesi di mancato rispetto dei termini e delle condizioni di pagamento da parte dell'Acquirente, il Venditore avrà la facoltà di sospendere in qualsiasi momento l'adempimento dei propri obblighi contrattuali sino all'integrale adempimento dell'Acquirente.

3.4 In caso di ritardati pagamenti il Venditore – senza pregiudizio per ogni altro diritto o rimedio disponibile – potrà addebitare all'Acquirente gli interessi moratori al tasso calcolato nella Direttiva Europea 2011/7/UE.

4. TERMINI DI CONSEGNA

4.1 I Beni dovranno essere consegnati in adempimento ai termini di consegna descritti nelle "Specifiche tecniche".

4.2 Il rispetto della data di consegna è subordinato all'adempimento dei seguenti reciproci obblighi:

a) Il Contratto dovrà essere sottoscritto ed il pagamento del prezzo di acquisto - o di qualsiasi eventuale rata – dovrà essere corrisposto nei termini e nei tempi previsti secondo quanto descritto nel "Riepilogo commerciale e del prezzo";

b) Gli obblighi di pagamento saranno considerati adempiuti al momento della ricezione degli importi dovuti sul conto bancario del Venditore;

c) Dopo la ricezione del pagamento dell'acconto sul suo conto bancario, il Venditore invierà all'Acquirente l'elenco delle informazioni e dei materiali necessari per la definizione delle caratteristiche dei Beni e delle materie prime necessarie per effettuare un esaustivo Factory Acceptance Test (di seguito F.A.T.);

d) L'Acquirente sarà tenuto, entro un mese dalla data della richiesta da parte del Venditore, a fornire tutte le informazioni tecniche nonché i materiali necessari per la definizione delle caratteristiche dei Beni;

e) Essendo strettamente necessario per la corretta esecuzione dell'avviamento, della messa a punto e del FAT, tutte le materie prime necessarie per la produzione e per il

collaudo dei Beni dovranno essere fornite dall'Acquirente al Venditore entro e non oltre 60 giorni prima del F.A.T.;

f) Il Venditore invierà all'Acquirente un layout o altri disegni tecnici per l'approvazione dell'Acquirente.

4.3 In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto di più di 6 mesi, le condizioni contrattuali potranno essere rinegoziate se il Venditore non avrà esercitato il suo diritto di rescissione del contratto in conformità alla clausola 19 di seguito riportata.

4.4 Il termine di consegna sarà prolungato per la durata degli impedimenti se il lavoro viene ritardato per motivi fuori del controllo del Venditore. Il Venditore informerà immediatamente l'Acquirente dell'inizio di tale ostacolo alla consegna e lo terrà aggiornato su eventuali sviluppi.

5. TRASFERIMENTO DEI RISCHI

5.1 Il Rischio relativo ai Beni sarà trasferito dal Venditore all'Acquirente conformemente alle disposizioni degli INCOTERMS 2020 (International Commercial Terms stabiliti dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi) e in base alle "Specifiche tecniche".

5.2 In nessun caso il Venditore sarà ritenuto responsabile per la perdita o il danneggiamento dei Beni verificatisi dopo il trasferimento dei rischi all'Acquirente.

6. IMBALLAGGIO

Come concordato, i Beni verranno spediti con un imballo standard, adeguato a consentire il trasporto fino alla destinazione finale in condizioni normali. Qualsiasi esigenza particolare in termini di imballaggio dovrà essere richiesta dall'Acquirente al Venditore e verrà quotata separatamente.

7. RISERVA DI PROPRIETÀ

7.1 Il Venditore si riserva il titolo di proprietà dei Beni consegnati sino al ricevimento dell'integrale prezzo di acquisto sul conto bancario del Venditore.

7.2 Nell'ipotesi di inadempimenti contrattuali da parte dell'Acquirente e, in particolare, se è inadempiente in relazione ai termini di pagamento, il Venditore avrà il diritto di ipoteca sui Beni e/o il diritto di riprendere e disporre dei Beni.

8. POSIZIONAMENTO, INSTALLAZIONE, MESSA IN SERVIZIO - ASSISTENZA POST-VENDITA

8.1 Qualora i Beni includano servizi di assistenza post-vendita, come indicato nelle "Specifiche tecniche", le tempistiche saranno indicate nella richiesta di intervento inviata dal Customer Service Office del Venditore all'Acquirente.

8.2 Le operazioni di scarico dei Beni forniti saranno eseguite a spese dell'Acquirente secondo le istruzioni del Venditore, salvo diversa indicazione nella sezione "Servizio" delle "Specifiche tecniche".

8.3 L'Acquirente, consentendo al personale del Venditore di accedere ai propri locali, dichiara che il sito è idoneo al posizionamento dei Beni forniti.

8.4 Il F.A.T. dei Beni dovrà essere condotto presso i locali del Venditore prima della consegna, mentre il Site Acceptance Test (di seguito S.A.T.) dei Beni forniti dovrà essere effettuato dai tecnici del Venditore presso il sito di destinazione, secondo le tempistiche concordate tra le Parti.

8.5 Nel caso in cui l'Acquirente non sia in grado di presenziare al F.A.T. per motivi non imputabili al Venditore, entro quattro settimane dalla data di dichiarazione da parte del Venditore che i Beni sono pronti per il collaudo, il F.A.T. sarà considerato accettato dall'Acquirente senza riserve e l'Acquirente sarà tenuto a pagare le relative rate.

8.6 L'Acquirente dovrà far sì che il proprio personale e/o quello dell'utilizzatore finale (se differente) collaborino con il personale del Venditore per posizionare tutte le attrezzature necessarie (ad esempio utensili elettrici, trapani, ecc.) per la pronta e corretta esecuzione delle suddette operazioni, nel rispetto delle norme di sicurezza applicabili presso i locali dell'Acquirente e/o degli utilizzatori finali; dovrà altresì garantire che la pavimentazione abbia le stesse caratteristiche tecniche indicate nel layout. Prima dell'inizio delle operazioni, l'Acquirente e il Venditore si scambieranno analisi di valutazione dei rischi e dei requisiti di sicurezza e concorderanno le regole e le procedure di sicurezza applicabili, definendo le relative attrezzature di sicurezza.

8.7 La messa in servizio dovrà essere eseguita in accordo al protocollo di collaudo e dovrà essere eseguita esclusivamente sul format concordato dalle parti. Ogni altro avviamento di formati aggiuntivi dovrà essere effettuato solo se preventivamente concordato.

8.8 Durante le operazioni di cui al presente articolo, l'Acquirente fornirà ai tecnici del Venditore l'accesso ad Internet direttamente dal terminale dell'operatore che lavora sui Beni.

8.9 L'Acquirente si impegna a sollevare e tenere indenne il Venditore da ogni tipo di responsabilità per eventuali ritardi nell'assemblaggio, nella messa in servizio e/o nell'avviamento dovuti a cause non attribuibili al Venditore.

8.10 Nel caso in cui il Venditore non sia in grado di eseguire il S.A.T. per motivi non imputabili al Venditore, decorse quattro settimane dalla data di dichiarazione da parte del Venditore che i Beni sono pronti per il collaudo, i Beni si intenderanno integralmente accettati dall'Acquirente, il quale dovrà provvedere a saldare la relativa tranche del Prezzo di Acquisto.

9. GARANZIA

9.1 Il Venditore garantisce la buona qualità e l'adeguatezza dei materiali utilizzati per la produzione delle parti meccaniche, elettriche ed elettroniche dei Beni forniti per un periodo di 12 mesi dal S.A.T. debitamente completato e accettato dall'Acquirente o per un periodo non superiore a 18 mesi dalla data di consegna, a seconda di quale evento si verifichi per primo, salvo diversamente indicato nelle "Specifiche tecniche" a condizione che l'Acquirente abbia rispettato le condizioni di pagamento.

9.2 Durante il Periodo di Garanzia il Venditore si impegna a porre rimedio a qualsiasi difetto della fornitura derivante da difetti di progettazione, materiali o manodopera, sostituendo tutte le componenti interessate da accertati errori di progettazione o difetti di costruzione. La

sostituzione delle parti in garanzia sarà gratuita ma la Garanzia non include costi aggiuntivi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, spedizione, dogana, spese di viaggio, ore di viaggio, trasporti locali, vitto e alloggio e altri oneri.

9.3 La suddetta Garanzia è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) l'Acquirente è tenuto a notificare per iscritto al Venditore eventuali vizi e difetti immediatamente dopo la scoperta. La garanzia si applica solo ai componenti dichiarati difettosi a giudizio del Fornitore. Resta inteso che i Beni o qualsiasi sua parte non fornita dal Venditore non è soggetta a garanzia;
- b) l'Acquirente dovrà restituire al Venditore a proprie spese le parti difettose sostituite in garanzia, adeguatamente imballate, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle parti sostitutive;
- c) l'Acquirente si occuperà della manutenzione e della pulizia ordinaria dei Beni secondo le istruzioni contenute nel manuale d'uso e manutenzione fornito dal Venditore;
- d) l'Acquirente sarà tenuto ad utilizzare i Beni forniti in modo corretto, secondo le condizioni di utilizzo per le quali sono stati fabbricati, incluso ma non limitato a, formato e velocità di produzione come da documentazione tecnica concordata;
- e) il personale dell'Acquirente incaricato della gestione e della manutenzione dei Beni dovrà essere adeguatamente qualificato;
- f) l'Acquirente dovrà attenersi ai parametri tecnici relativi alle utenze (es. acqua, aria ed elettricità) come da specifiche riportate nella documentazione tecnica concordata;
- g) l'Acquirente non potrà manomettere i Beni, né smontare parti danneggiate, macchine o singoli componenti;
- h) l'Acquirente dovrà rispettare i termini di pagamento del prezzo di acquisto.

9.4 La Garanzia non è estesa all'usura e al logoramento dei componenti (es. filtri, guarnizioni, ventose, ecc.) e non copre i vizi, difetti o malfunzionamenti dovuti a: uso improprio, manomissioni, modifiche o interventi eseguiti da personale non autorizzato dal Venditore, utilizzo di materiali o strumenti non approvati dal Venditore, trasporto dei Beni, utilizzo di pezzi di ricambio non originari del Venditore, carico e/o stress di lavoro dei Beni oltre i limiti indicati nel Contratto.

10. RESPONSABILITÀ

Il Venditore in nessuna circostanza potrà essere ritenuto responsabile, né per contratto, né per atto illecito o altro, per danni diretti, indiretti e consequenziali, perdite, spese derivanti a titolo esplicativo ma non limitativo, a ritardi nella consegna, tempi di inattività, perdita di ricavi, morte o danni a beni dell'Acquirente e/o di terzi. Questa esenzione di responsabilità non si applica per atti dolosi o per colpa grave da parte del Venditore. Le Parti convengono che la responsabilità del Venditore ai sensi del contratto non potrà, in alcun caso, superare l'importo effettivo di volta in volta corrisposto dall'Acquirente e ricevuto dal Venditore sul suo conto bancario.

11. MARCHIO - Diritti di proprietà intellettuale

11.1 I diritti di proprietà intellettuale e di proprietà dei Beni, inclusi ma non limitati a loghi e marchi, sono e rimarranno sempre di proprietà del Venditore. L'Acquirente si impegna a non produrre per proprio uso né a vendere macchine aventi caratteristiche tecniche uguali o molto

simili ai Beni tali da poter indurre confusione nei confronti di terzi. Allo stesso modo, l'Acquirente non potrà duplicare alcuna macchina, direttamente e/o attraverso parti terze, per uso proprio o ai fini della vendita a/per mezzo di terzi in alcuna area del mondo.

11.2 L'Acquirente, inoltre, si impegna e garantisce di:

- a) non organizzare e /o chiedere la riproduzione o la copia dei Beni;
- b) non fornire alcuna documentazione tecnica (inclusi, senza limitazione, disegni, schemi, elenco di parti, software e parti di ricambio, manuali) o altre informazioni relative al processo di costruzione dei Beni e istruzioni per il loro corretto utilizzo a terzi;
- c) non consentire a terzi l'accesso o l'ispezione dei Beni presso i locali dell'Acquirente o con qualunque altra modalità.

Gli impegni di cui sopra assunti dall'Acquirente sono estesi ai relativi dipendenti, agenti, incaricati, amministratori, rappresentanti, affiliati, partner, consulenti e collaboratori.

12. STUDIO, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE SOLUZIONI RICHIESTE DALL'ACQUIRENTE

12.1 Nel caso in cui l'Acquirente richieda al Venditore di studiare, progettare e/o produrre un particolare tipo di componente e/o soluzione tecnica nei termini espressamente richiesti dall'Acquirente, quest'ultimo sarà tenuto ad indennizzare ed a tenere indenne il Venditore da e contro qualsiasi pretesa avanzata da terzi soggetti connessi o derivanti da violazioni o presunte violazioni di diritti di proprietà industriale.

12.2 Il Venditore assicura che i Beni non sono e non saranno prodotti in violazione di brevetti o licenze e garantisce all'Acquirente la libertà e la liceità dell'uso dei beni. Inoltre, il Venditore manleva l'Acquirente da qualsiasi richiesta o pretesa di terzi per violazione di marchi, brevetti, know-how o altri diritti di proprietà industriale.

13. FORZA MAGGIORE

13.1 Se una delle Parti del presente contratto non è in grado di eseguire in tutto o in parte le proprie obbligazioni contrattuali - escludendo gli obblighi relativi al pagamento che rimangono invariati - a causa di un evento di forza maggiore, detta Parte non sarà responsabile per il mancato adempimento di tali obblighi durante il persistere dell'evento di forza maggiore e per tutte le conseguenze causate e derivanti da tale evento di Forza Maggiore. La sospensione dell'esecuzione del Contratto a causa di un Evento di Forza Maggiore sarà limitata al periodo di tempo durante il quale continuano gli effetti dell'Evento di Forza Maggiore. Le parti del presente documento si impegnano al massimo per ridurre al minimo le conseguenze relative a tale Evento di forza maggiore. Resta inteso che gli obblighi relativi al pagamento rimarranno invariati anche in caso di eventi di Forza Maggiore.

13.2 Ai fini del presente Contratto, un "Evento di Forza Maggiore" sarà considerato un evento imprevedibile al di fuori del controllo di una delle Parti che influisca sulla sua capacità di adempiere un qualsiasi obbligo contrattuale, ad eccezione degli obblighi relativi al pagamento, rendendolo impossibile o indebitamente gravoso, quale, ma non limitato a: a) fenomeni naturali, terremoti, epidemie (inclusa, per esempio, la pandemia da Covid 19), gravi incendi, emergenze marine, ecc; b) azioni intraprese da un'autorità governativa che impediscano o ritardino l'adempimento di uno qualsiasi degli obblighi della Parte

interessata ai sensi del Contratto; c) mancata esecuzione da parte di subappaltatori del Venditore, oppure d) scioperi, boicottaggi, incendi, guerre, sommosse, embarghi, rivoluzioni, ecc.

14. CLAUSOLA DI ECCESSIVA ONEROSITA' (HARDSHIP)

14.1 Una Parte contraente è tenuta all'adempimento delle sue obbligazioni contrattuali anche in caso di eventi che rendano l'adempimento più oneroso di quanto ragionevolmente prevedibile al momento della conclusione del contratto.

14.2 In deroga all'art. 14.1, laddove una Parte contraente dimostri che:

- a) la continuazione dell'adempimento dei propri obblighi contrattuali è divenuta eccessivamente onerosa a causa di un evento al di fuori del suo ragionevole controllo, di cui non ci si poteva ragionevolmente aspettare che tenesse conto al momento della conclusione del contratto; e che
- b) non avrebbe potuto ragionevolmente evitare o superare l'evento o le sue conseguenze, le Parti sono tenute, entro un termine ragionevole, dall'invocazione della presente clausola, a negoziare condizioni contrattuali alternative che consentano di superare ragionevolmente le conseguenze dell'evento.

15. ACCORDI FINALI E CLAUSOLA SALVATORIA

15.1 I termini e le condizioni di cui al presente Contratto annullano e sostituiscono qualsiasi precedente accordo, verbale o scritto, tra le Parti. Eventuali modifiche alle condizioni, successive alla firma del Contratto, sono valide solo se espressamente concordate per iscritto dalle Parti.

15.2 Nel caso in cui qualsiasi disposizione del Contratto non sia valida o sia illegale o inapplicabile, la validità, la legalità e l'applicabilità delle restanti disposizioni non ne saranno influenzate o compromesse.

16. LEGGE APPLICABILE

Per quanto non espressamente qui previsto, il contratto sarà soggetto alla Convenzione di Vienna del 11.04.1980 relativa alla Vendita internazionale di Merci. Per eventuali aspetti qui non regolamentati, la normativa di riferimento è quella italiana.

17. GIURISDIZIONE

Per qualsiasi disputa che potrebbe riguardare l'interpretazione, l'esecuzione, la validità e l'efficacia del Contratto che le Parti non saranno in grado di risolvere in via amichevole, il Tribunale di Milano (Italia) avrà giurisdizione esclusiva.

18. CODICE DI CONDOTTA DI IMS TECHNOLOGIES

Ai fini dell'esecuzione delle attività indicate nel presente Accordo, la sottoscrivente si impegna a proprio nome e impegna il suo staff e i suoi dipendenti a rispettare le disposizioni del Codice Etico e le Linee guida per la Condotta di IMS TECHNOLOGIES Group disponibili sul sito web www.imstechnologies.com/Governance e che sono state stabilite allo scopo di prevenire in generale che siano commessi reati, conformemente al Decreto Legislativo italiano 231/2001. Nell'ipotesi di mancato rispetto dei termini e delle condizioni del suddetto Codice da parte dell'Acquirente, il Venditore avrà la facoltà di recedere dal presente contratto in conformità alla clausola 19 di seguito riportata.

19. SANZIONI

19.1 Nessuna disposizione del presente Contratto intende richiedere o richiederà ad alcuna Parte contrattuale di intraprendere o di astenersi dall'intraprendere una qualsiasi azione che possa mettere la stessa Parte o sue affiliate o qualunque amministratore, direttore o dipendente della Parte o di sue affiliate nella posizione di agire in maniera effettivamente o potenzialmente non conforme o in violazione di leggi, regolamenti, risoluzioni, decreti o normative degli Stati Uniti d'America, dell'Unione Europea, delle Nazioni Unite o della Confederazione Svizzera, come di volta in volta emendati, inclusi, ma non limitati a, leggi, regolamenti, risoluzioni, decreti o normative riguardanti sanzioni, embarghi commerciali, ispezioni su export/commercio estero, misure anti-concussione e anti-corruzione o boicottaggio internazionale di qualunque natura (definite collettivamente "Sanzioni Internazionali").

19.2 Ciascuna parte dovrà in ogni momento attenersi alle risoluzioni delle Nazioni Unite o alle disposizioni, leggi o normative in materia di sanzioni commerciali o economiche dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Repubblica di Singapore e degli Stati Uniti d'America.

19.3 Oltre a qualunque altro rimedio a disposizione in conformità alle leggi vigenti, ciascuna Parte si riserva il diritto di interrompere tutte le relazioni commerciali con la Controparte e di rescindere il Contratto con effetti immediati: i) in caso di violazione di una qualsiasi Dichiarazione o Garanzia riportata nella presente clausola 18; e/o ii) qualora la relazione commerciale mettesse una delle Parti in condizioni di violare o la esponesse al rischio di violare una qualunque sanzione commerciale o un qualsiasi controllo del commercio estero o delle esportazioni o norme in materia di non-proliferazione, anti-terrorismo, anti-riciclaggio o leggi simili e/o se un qualsiasi organismo regolatore, banca o compagnia assicurativa ritenga che la relazione commerciale possa essere in contrasto con le sanzioni commerciali applicabili.

20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

20.1 Ciascuna Parte ha diritto di rescindere il contratto con notifica scritta nel caso in cui la Controparte sia responsabile di una violazione che non ha ottenuto un rimedio entro 30 giorni dall'avviso della Parte non inadempiente.

20.2 In caso di rescissione dovuta a cause non dipendenti dal Venditore, questi ha il diritto di trattenere tutti i pagamenti in acconto già ricevuti dall'Acquirente durante l'esecuzione del contratto.